

ELEZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DAL 2 all'8 OTTOBRE 2023

Denominazione lista: _____

Contrassegno:

SEZIONE ELETTORALE n.: _____

Contrassegno

ELEZIONI DEL CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE DEL 2 – 8 OTTOBRE 2023

Lista _____ Sezione n. __

Lista dei candidati

	Nome e Cognome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale	Firma per accettazione
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Primo presentatore

Nome e Cognome	Codice Fiscale	PEC o fax per comunicazioni	Firma

AVVERTENZE

- 1) Le **liste** debbono essere presentate in **triplice originale** mentre gli **elenchi dei presentatori** possono essere presentati in **un unico originale**;
- 2) Sulle liste la denominazione della lista è facoltativa mentre il **contrassegno è obbligatorio**. Sugli elenchi dei presentatori è necessario che sia evidente il collegamento con la lista mediante l'apposizione del contrassegno, o della denominazione, e della Sezione Elettorale;
- 3) I candidati possono essere fino a un massimo di 6 e con un minimo di 3 nella I Sezione, fino a un massimo di 8 e con un minimo di 4 nella II Sezione e fino a un massimo di 7 e con un minimo di 4 nelle III e IV Sezioni;
- 4) Tanto le liste quanto gli elenchi dei presentatori devono essere corredati da una **copia di un documento di identità personale** in corso di validità dei candidati, del primo firmatario e dei presentatori;
- 5) Tutti i candidati, il primo firmatario e tutti i presentatori devono essere iscritti all'elenco degli aventi diritto al voto nella Sezione di riferimento;
- 6) Per ogni **candidato** deve essere presentata un'autocertificazione sull'assenza di cause ostative di eleggibilità previste dall'Art. 16, comma 6 della L.R. n. 42/1984 e dall'Art.23 dello Statuto e di cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR); ¹
- 7) I titolari di più di un voto possono sottoscrivere, in qualità di presentatori, una sola lista (in una sola Sezione);
- 8) I candidati non possono sottoscrivere come presentatori la lista in cui sono iscritti né altre liste, con lo stesso o con altri contrassegni, su altre sezioni elettorali;
- 9) I presentatori firmatari devono essere almeno **300 per la Sezione I**, almeno **150 per la Sezione II**, almeno **75 per la Sezione III** e almeno **20 per la Sezione IV**;
- 10) **Le liste debbono essere presentate entro le ore 18.00 di MARTEDI' 12 SETTEMBRE 2023.**

¹ Non possono essere eletti:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
- c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) LEGGE REGIONALE N. 42/1984

Art. 16

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale.

1. L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
 - a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuzione totale del Consorzio;
 - b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuzione totale del Consorzio;
 - c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuzione totale del Consorzio;
 - d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuzione di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.
5. La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuzione. A tal fine la Regione formula indirizzi ai Consorzi di bonifica.
6. Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:
 - a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.
7. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.
8. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuzione devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:
 - da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione
 - da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
 - da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
 - da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.
10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l'assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.
11. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.
12. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.

13. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
14. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 12 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 11;
15. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

2) STATUTO

ART. 16 – LISTE DEI CANDIDATI

All'art. 16, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della L.R. 42/1984 sono disciplinate le modalità di sottoscrizione delle liste dei candidati, l'assegnazione dei seggi alle liste nonché l'attribuzione del premio di maggioranza.

1. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 15 della L.R. 42/1984 la lista deve riportare, a pena di nullità, in apposito spazio, le generalità dei rappresentanti delle Regioni interessate.
2. Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature.
3. Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono ove il voto stesso viene esercitato. Il medesimo soggetto non può presentare più di una lista.
4. Deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di tutti i candidati, che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L. r. n. 42/1984, qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al comma 5, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.
6. Le determinazioni del Comitato Amministrativo, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, sono comunicate, prima dello svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
7. Ogni comunicazione inerente la procedura di presentazione delle liste è indirizzata dal Consorzio al primo firmatario della lista presentata, al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all'atto del deposito della lista.
8. La lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui l'art.16, comma 15, della L.R. 42/1984.
9. Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

ART. 23 – CAUSE OSTATIVE ALL'ELEGGIBILITA' E ALLA DESIGNAZIONE

1. Non possono essere eletti o nominati quali Consiglieri:
 - a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
 - i) i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
3. Tutti i candidati alle cariche consortili debbono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla legislazione vigente sulle nomine di competenza della Regione.